

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE, ENERGIA e SVILUPPO SOSTENIBILE	
tel + 39 040 377 4546 fax + 39 040 377 4513	ambiente@regione.fvg.it ambiente@certregione.fvg.it I - 34133 Trieste, via Carducci 6

Decreto n° 21718/GRFVG del 11/11/2022, Prenumero 4974
SCRIVIAMIC-AZI

L.R. 25/2016, articolo 4, comma 30 e DPR. 0168/2017. Contributi fino al 50 per cento della spesa riconosciuta ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici, sede di imprese, situati sul territorio regionale. Riparto anno 2022: approvazione graduatoria, concessione contributi a favore delle domande ammissibili e impegno di spesa per l'importo di Euro 2.011.580,90 – Cap. 2436 articoli 1 e 4.

Il Direttore

Vista la legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), articolo 4, comma 30, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 6 febbraio 2018 che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi fino al 50% della spesa ammissibile per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto il decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres., pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione n. 31 di data 2 agosto 2017, con il quale, ai sensi del comma 31, dell'articolo 4, della citata L.R. 25/2016, è stato emanato il «Regolamento per la concessione dei contributi di cui all'articolo 4, comma 30, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici di proprietà di imprese», di seguito indicato come Regolamento;

Viste le modifiche al Regolamento apportate con:

- la L.R. n.3/2018 che, all'art. 4, comma 30 della L.R. 25/2016 sostituisce le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>
- l'art. 4, comma 2, L. R. 25/2018;
- D.P.Reg. 8/4/2022, n. 045/Pres. (B.U.R. 20/4/2022, n. 16) che ha apportato le seguenti modifiche:
 - o l'art.1 modifica il titolo del D.P.Reg. n. 168/2017, sono sostituite le parole "di proprietà di imprese" con le seguenti: <<da edifici sedi di imprese>>;
 - o l'art.2 sostituisce l'art. 2 del D.P.Reg. n.168/2017 con il seguente:
<<1. Sono finanziabili gli interventi, da realizzare successivamente alla presentazione della domanda, relativi alla rimozione e smaltimento dell'amianto da edifici sede legale o sede di unità locali dell'impresa richiedente il contributo, inclusi i depositi e i magazzini senza presenza stabile di personale. >>;
 - o l'art.3 modifica il comma 3 dell'articolo 12 del D.P.Reg n. 68/2017, le parole << una sola volta per un periodo non superiore a sei mesi >> sono soppresse;

Atteso che, con la legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), è stata autorizzata, per l'anno 2022, la spesa a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2022, in conto competenza;

Dato atto che il Bilancio 2022 per i fini di cui alla legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 prevede sul capitolo 2436, articolo 1, lo stanziamento di Euro 1.407.098,76. -;

Vista la Legge Regionale 05 agosto 2022 n. 13 "Approvazione dell'assestamento di Bilancio 2022 – 2024", che ha provveduto ad implementare lo stanziamento al capitolo 2436, art. 4, di Euro 720.000.- utile alla copertura della graduatoria delle domande di contributo;

Considerato che ai sensi del comma 1, articolo 6 (Presentazione della domanda) del Regolamento le domande di contributo sono presentate, a pena di inammissibilità, dal 01 febbraio al 28 febbraio di ogni anno;

Dato atto che l'istruttoria sulle domande pervenute è stata effettuata nel rispetto degli articoli 4, 6, 7, del Regolamento e degli articoli di seguito richiamati:

- Art. 8 (spese ammissibili) stabilisce le spese ammissibili a contributo fino al 50% e nello specifico prevede le spese necessarie alla rimozione, al trasporto e allo smaltimento dei materiali contenenti amianto, ivi comprese le spese

necessarie per le analisi di laboratorio, e i costi per la redazione del piano di lavoro di cui all'articolo 256 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) nonché le spese connesse all'attività di certificazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sostenute successivamente alla presentazione della domanda,

- Art. 9 (*importo del contributo*) il quale prevede delle specifiche misure per la concessione del contributo in relazione alla spesa ritenuta ammissibile, le quali misure sono correlate alle dimensioni di impresa quali, micro-impresa, piccole e medie imprese, grandi imprese prevedendo per ognuna delle tre tipologie un tetto massimo di contributo concedibile;
- Art. 10 (*Graduatoria e concessione del contributo*) in cui tra l'altro è previsto:
 - o al comma 2, è data priorità alle domande aventi ad oggetto la rimozione e lo smaltimento dell'amianto friabile;
 - o al comma 4, il contributo è concesso a fronte del costo complessivo dell'intervento e non per le singole voci di spesa del preventivo;

Vista la nota prot. 24266 del 28.04.2022 con la quale a norma degli articoli 7 e 14 della L.R. 7/2000 e dell'art. 8 della Legge 241/1990 si è comunicato l'avvio del procedimento per l'assegnazione dei contributi per la rimozione e lo smaltimento dell'amianto da edifici sedi di imprese;

Visto l'allegato "A" prot. n. 0218142 dd. 3/11/2022 parte integrante e sostanziale del presente atto, dove si relaziona sull'attività istruttoria effettuata relativamente alle domande presentate nel periodo 01 febbraio 2022 – 28 febbraio 2022;

Visto l'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 (Registro Nazionale degli aiuti di Stato) nel testo vigente;

Visto il Regolamento recante le modalità di funzionamento del Registro Nazionale per gli aiuti di Stato di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche e integrazioni, emanato con decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115;

Considerato che per quanto disposto dall'articolo 9 del Regolamento, nel Registro sono state inserite le informazioni relative agli aiuti di cui al presente provvedimento e che all'esito positivo delle verifiche, il Registro ha rilasciato i Codici COR come risulta dall'allegato "B" graduatoria delle domande ammesse;

Visto l'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), come di recente modificato dal D.L. 76/2020, convertito con modificazioni con L. 120/2020, che detta disposizioni in merito all'acquisizione del codice unico di progetto" (CUP), per le finalità di cui all'articolo 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 e in particolare per la funzionalità della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici;

Dato atto che con nota 4025 di data 26 luglio 2021 la Presidenza della regione – Avvocatura della regione ha fornito un parere in merito alla necessità di registrazione al sistema CUP, specificando che vanno assoggettati al sistema le tipologie progettuali afferenti i lavori pubblici o volte all'agevolazione di servizi ed attività produttive, i progetti di ricerca e formazione o comunque cofinanziati da fondi strutturali o ricompresi negli strumenti di programmazione negoziata e sono pertanto esclusi i contributi regionali per la rimozione e lo smaltimento di amianto destinati a soggetti privati, che non rientrano nel novero dei progetti di investimento pubblico;

Ritenuto pertanto di non dover acquisire il codice unico di progetto CUP, per le finalità previste dalla Legge regionale n. 25/2016, articolo 4, comma 30;

Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa);

Vista la Circolare 30 marzo 2015, n. 9, della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, e di essa in particolare il punto 7 (*Dematerializzazione degli atti di spesa*);

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, che al Capo III reca disposizioni in materia di strumenti di programmazione e coordinamento, e, in particolare, il secondo comma dell'articolo 14 bis, il quale dispone che:

- il bilancio finanziario gestionale (BFG) di cui all'articolo 39, comma 10, del D.lgs. 118/2011 e le sue variazioni sono deliberati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle finanze,
- con il BFG la gestione delle fasi dell'entrata e della spesa relative a ciascun capitolo è attribuita ad un unico centro di responsabilità amministrativa;

Ritenuto di poter attestare il rispetto del contenuto richiesto per l'atto di spesa dal punto 7 della citata circolare 9/2015, avuto riguardo a quanto sopra esposto;

Viste le seguenti norme in materia di programmazione finanziaria e autorizzazioni alla spesa:

- Legge regionale n. 23 del 29 dicembre 2021 (Legge collegata alla manovra di Bilancio 2022-2024)
- Legge regionale n. 24 del 29 dicembre 2021 (Legge regionale di Stabilità 2022)
- Legge regionale n. 25 del 30 dicembre 2021 (Legge regionale Bilancio di Previsione 2022-2024)

Visto il Bilancio finanziario gestionale 2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2046 del 30 dicembre 2021, il quale, relativamente alle risorse stanziare sul capitolo 2436, autorizza l'assunzione dei provvedimenti di concessione ed erogazione dei contributi;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera b) della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 che ha riscritto la disciplina del comma 2, art. 40 della L.R. 21/2007, non è più necessaria la prenotazione delle risorse in caso di procedimenti finalizzati alla concessione di incentivi o contributi;

Ritenuto di poter attestare la regolarità e la completezza della documentazione prodotta dalle imprese ammesse a contributo, come richiesto al citato punto 7, lettera g) della Circolare 30 marzo 2015, n. 9 come risulta dalla Relazione istruttoria allegata;

Ritenuto pertanto di concedere ai beneficiari di cui all'allegato B "Graduatoria Elenco Beneficiari – anno 2022" parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, i contributi per ciascuno indicati, fino alla concorrenza di complessivi Euro 2.011.580,90 – impegnando la somma prevista a carico del capitolo 2436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2022 in conto competenza;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e successive modifiche e integrazioni;

decreta

Art. 1 – al fine di conseguire l'obiettivo di cui al comma 30, dell'art. 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 e del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 18 maggio 2017, n. 0168/Pres, - e vista la relazione istruttoria allegata e parte integrante del presente atto:

- è approvato l'elenco delle domande ammissibili a contributo allegato B, denominato "Graduatoria Elenco Beneficiari – anno 2022" parte integrante del presente provvedimento;
- è approvato l'elenco delle istanze non ammesse allegato C, denominato "Elenco istanze non ammesse – anno 2022" parte integrante del presente provvedimento;
- sono assegnati e concessi i contributi spettanti alle imprese utilmente collocate in graduatoria negli importi indicati di cui all'allegato "B";

Art. 2 – sono impegnati a valere sul capitolo 2436, artt. 1 e 4, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2022-2024 e del bilancio di previsione per l'anno 2022, in conto competenza, gli importi riguardanti le istanze indicate nella graduatoria approvata come indicato nell'allegato contabile contenente tutti i dati riguardanti le imputazioni contabili e relativi codici per complessivi euro 2.011.580,90 (di cui per l'art.1 il totale è di € 1.400.218,76, e per l'art. 4 il totale è di € 611.362,14);

Art. 3 – ai sensi dell'art. 12, comma 1 del Regolamento vigente, i beneficiari, a pena di decadenza dal contributo sono tenuti a presentare, entro 24 mesi dalla data del presente atto, la seguente documentazione a titolo di rendicontazione:

- 1.fatture intestate al beneficiario corredate da documenti attestanti l'avvenuto pagamento.
- 2.due fotografie attestanti lo stato dell'immobile dopo l'intervento;
- 3.copia del Piano di lavoro e documentazione attestante l'avvenuto invio all'Azienda sanitaria territorialmente competente;
- 4.copia del formulario di identificazione del rifiuto contenente amianto attestante l'invio di tali rifiuti ad impianti autorizzati al loro smaltimento;
- 5.attestato di Convalida piano di lavoro – smaltimento amianto (*DPREG n. 108/2018 e Piano Regionale Amianto*).

Art. 4. Il termine di 24 mesi per la rendicontazione può essere prorogato su richiesta motivata del beneficiario presentata, a pena di inammissibilità, prima della scadenza del termine medesimo così come previsto al comma 3, art. 12 del Regolamento vigente;

Art.5 il presente atto viene pubblicato sul B.U.R. e sul sito istituzionale della Regione.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO
dott. ing. FLAVIO GABRIELCIG
(documento informatico sottoscritto
digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005)